



**La sussidiarietà fra corruzione e concorrenza:  
le urgenze di un principio sempre attuale\***

di

Vincenzo Tondi della Mura \*

1. - È significativo che ad appena un anno dall'avvenuto recepimento in termini tendenzialmente compiuti e definitivi della sussidiarietà orizzontale nel Codice del Terzo settore, il relativo principio sia tornato a essere questionato e scandagliato nei suoi presupposti fondativi e applicativi come e più che mai. E, anzi, che il tutto sia avvenuto in ragione di un duplice scopo: l'uno, dichiarato formalmente, volto a recuperare un (discutibile) riallineamento della relativa disciplina con quella euro-unitaria in materia di concorrenza e in attuazione delle Direttive UE appalti (2014/24/UE) e concessioni (2014/23/UE); l'altro, richiamato informalmente, volto a scongiurare il consolidarsi di quelle sacche di rendita politico-clientelare, originate da un'inadeguata sistematizzazione ordinamentale delle ragioni culturali, prima ancora che costituzionali, sottese al principio medesimo.

Il fatto è che la sussidiarietà non può essere intesa in senso riduttivo rispetto al proprio scopo primigenio, che è quello di consentire lo sviluppo di un modello di *welfare community* finalmente pieno e partecipato; non può essere assunta quale mero strumento preventivo di contrasto alla corruzione. Ciò a meno di non dimezzarne le potenzialità, sovrapponendone i presupposti con gli effetti ed esponendo la stessa a un impiego improprio, paradossalmente suscettibile di degenerare nel suo contrario. Sicché è proprio un tale paradosso che l'attuale

---

\* Professore ordinario di Diritto costituzionale presso il Dipartimento scienze giuridiche, Università del Salento

ripensamento ha posto in evidenza.

Sono noti, del resto, i modi e i tempi del progressivo recepimento del principio nell'ordinamento italiano. Essi sono parsi riconducibili a ragioni soprattutto estrinseche alla dinamica propria della sussidiarietà; sono stati ascritti soprattutto a valutazioni contingenti, dettate, verrebbe da dire, *non per virtù, ma per necessità*: non già per un disegno organico di attuazione della Costituzione, bensì per rispondere in maniera contingente e ancora poco consapevole all'esigenza di sovvenire in qualche modo alle necessità proprie dello Stato sociale <sup>1</sup>.

Due sono state le principali fasi di un tale progressivo recepimento legislativo.

La prima ha preso avvio negli ultimi anni del '900. Essa è coincisa con il sostanziale esaurimento della parabola dello Stato interventista, idealmente iniziata con la c.d. legge Crispi del 1890, istitutiva delle c.d. Ipab, e terminata quasi per una nemesi storica un secolo dopo proprio a causa di una Ipab. Il riferimento è a quel Pio Albergo Trivulzio di Milano, dalle cui indagini prese avvio la rivoluzione giudiziaria di *Mani pulite*, che travolse e stravolse l'assetto politico dell'epoca, facendo emergere la realtà di *Tangentopoli*: un sistema di corruzione talmente diffuso capillare, da necessitare un insostenibile innalzamento del costo delle opere pubbliche e un conseguente asservimento della rappresentanza politica e territoriale.

Di qui, per l'appunto, l'iniziale riconoscimento del principio, infine recepito in Costituzione con la nota riforma del 2001 (art. 118, ult. comma, Cost.). Il problema, piuttosto, è derivato dalla scarsa convinzione e consapevolezza con cui il legislatore dell'epoca ha attrezzato il principio medesimo nelle necessarie discipline di settore, privandolo dei relativi presupposti operativi, sino a pregiudicarne la funzionalità e l'effettività. I punti di sofferenza di quelle discipline si sono così trascinati per circa un ventennio, trovando un iniziale motivo di compimento solamente negli ultimi

---

<sup>1</sup> Sia consentito il rinvio a V. TONDI DELLA MURA, *Della sussidiarietà (occasionalmente) ritrovata: dalle Linee guida dell'Anac al Codice del Terzo settore*, in [www.rivistaaic.it](http://www.rivistaaic.it), n. 1/2018; ID., *La solidarietà fra etica ed estetica. Tracce per una ricerca*, in *Scritti in onore di Angelo Mattioni*, Vita e Pensiero, Milano, 2011, 666 ss.; ID., *Rapporti tra volontariato ed enti pubblici nell'evoluzione della forma di stato sociale*, in E. ROSSI - L. BRUSCUGLIA (a cura di), *Il volontariato a dieci anni dalla legge quadro*, Giuffrè, Milano, 2002, 117 ss.

anni.

La seconda fase del recepimento del principio, per tale via, è avvenuta solo di recente. Essa è coincisa con la presa d'atto dell'insostenibile tenuta di un sistema politico-amministrativo viziato dai predetti punti di sofferenza. Emblematica, questa volta, è stata la vicenda giudiziaria di *Mafia Capitale*, un'associazione di tipo mafioso di nuova formazione, che dal 2011 al 2014 è riuscita a realizzare a Roma un sistema criminale nell'ambito dell'accoglienza agli immigrati; per meglio dire, un sistema appositamente impiegato per diminuire *“ancor più la possibilità di concorrenza da parte degli imprenditori, facendo passare le cooperative impiegate da metodi di corruzione semplice a metodi di corruzione di tipo mafioso, per effetto dei quali la forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo [ha determinato] all'esterno una condizione di assoggettamento e di omertà”*. Di talché, cooperative che avrebbero dovuto perseguire lo scopo mutualistico e offrire alla comunità e agli utenti servizi adeguati, sono state strumentalizzate per il perseguimento di fini illeciti, assicurando ai relativi responsabili una rete di rapporti e rafforzando *“le diverse modalità di infiltrazione nell'amministrazione mediante l'erogazione di tangenti”*, nonché di *“contributi elettorali”* regolarmente registrati<sup>2</sup>.

Ancora una volta, di conseguenza, si è trattato di un recepimento legislativo velato dal peso delle contingenze storiche e fuorviato dalla scarsa considerazione dei relativi presupposti culturali. A prevalere è stata l'esigenza politico-legislativa di porre fine al radicamento dei nuovi meccanismi distorsivi della concorrenza presenti in tante parti del Paese; meccanismi volti a lucrare i vantaggi di una sorta di sussidiarietà residuale e *per mero abbandono*, tale da riservare all'iniziativa privata solamente gli spazi d'intervento irrimediabilmente o – peggio ancora - volutamente *abbandonati* dall'intervento pubblico, così da consentire correzioni e integrazioni a *favore* delle autonomie sociali per motivazioni di opportunità politica, se non proprio di clientela partitica.

Anche questa volta, dunque, il legislatore si è dimostrato condizionato dagli eventi.

---

<sup>2</sup> I brani della sentenza della III Sezione penale della Corte d'Appello di Roma, sono tratti da G. BIANCONI, *Così i boss di Mafia Capitale hanno sfruttato i politici corrotti*, in *Corriere della Sera*, 11 dicembre 2018.

L'intervento legislativo è avvenuto non solo sulla scorta dei medesimi presupposti materiali impiegati nella precedente occasione (il contrasto alla corruzione e il contenimento della spesa pubblica), quanto, più ancora, su iniziativa dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. L'urgenza è stata quella di non lasciare senza adeguati riferimenti lo sviluppo di *"un modello economico socialmente responsabile in grado di conciliare la crescita economica con il raggiungimento di specifici obiettivi sociali, quali, ad esempio, l'incremento occupazionale e l'inclusione e integrazione sociale"*<sup>3</sup>. L'Agenzia ha così formulato apposite *"indicazioni operative"*, che si sono dimostrate essenziali per la definizione del rapporto fra Terzo settore ed enti pubblici, colmando le carenze teoriche e decisionali del legislatore delegato nella stesura del Codice del Terzo settore (D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017).

2. - E tuttavia, proprio l'esito della riscontrata contaminazione fra ANAC e legislatore delegato in merito al ruolo collaborativo e relazionale da riservare al Terzo settore nei riguardi degli enti pubblici, registra ora nuovi basilari interrogativi a proposito della relativa sostenibilità ordinamentale. Ciò, per l'appunto, a riprova della scarsa considerazione mostrata dal Legislatore verso i presupposti fondativi del principio di sussidiarietà.

Certamente, a proposito delle *"forme di collaborazione"* (art. 2) dei soggetti privati con quelli pubblici, il Codice ha rimosso i precedenti limiti di ordine soggettivo e oggettivo. Ciò ha fatto ampliando la portata dei relativi requisiti: *tutti* i soggetti del Terzo settore sono ora abilitati a collaborare con *tutte* le amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di *tutte* le attività d'interesse generale. Ne è derivata una lettura omnicomprensiva, che ha valorizzato la vocazione originaria della sussidiarietà: quella di fungere non più solo quale criterio ordinatore del rapporto fra pubblica amministrazione e privato, quanto, più ancora, quale principio posto a tutela della qualità delle prestazioni sociali

Il Codice ha dunque posto i presupposti per una trasformazione effettiva e non più

---

<sup>3</sup> AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016, Determinazione, *Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali*, 3.

solo tendenziale del modello di Stato sociale, da interventista a regolatore. Emblematica è la rappresentazione della triangolazione dei diversi interessi coinvolti nell'organizzazione sussidiaria del nuovo impianto (art. 55): per un verso, le formazioni sociali sono state attivamente coinvolte nell'organizzazione del sistema, così da partecipare all'individuazione delle concrete modalità di svolgimento delle attività di volta in volta ritenute meritevoli di compimento; per altro verso, l'attività d'interesse generale è stata intesa in una prospettiva procedimentalizzata, divenendo rilevante non più solo il modo con cui è portata a compimento, quanto, più ancora, quello con cui è inizialmente individuata e sollecitata; per ultimo verso, le istituzioni pubbliche sono state rese titolari di un ruolo per molti versi inedito in ordine alla previa fase di osservazione, studio e conoscenza della realtà bisognevole d'intervento: quella di *favorire* il concretizzarsi della pluralità di offerte da sottoporre alla preferenza degli utenti, così da rendere effettivo il relativo diritto di scelta.

L'entità del bisogno e la meritevolezza delle relative risposte, per tale via, sono risultate definibili non più verticisticamente, bensì secondo la pluralità di forme e contenuti che caratterizzano il tessuto comunitario; sono divenute configurabili secondo moduli collaborativi e relazionali, finalizzati a una più compiuta interpretazione dei bisogni sociali e a una pari regolazione dei relativi interventi soddisfattivi. Il riferimento è alle funzioni di programmazione e organizzazione riconosciute dall'art. 55 alle amministrazioni pubbliche; esse sono da esercitare sulla scorta dei dati della realtà e del "coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore", in conformità a quelle forme di co-programmazione e di co-progettazione già parzialmente introdotte dalle precedenti riforme (L. n. 328/2000) e ora incrementate anche per i piani alti dell'impianto amministrativo secondo l'impostazione anticipata dalla L. n. 241/1990.

Eppure, la riscontrata contaminazione fra ANAC e legislatore delegato non è valsa a colmare il divario culturale, prima ancora che giuridico, sotteso ai parametri di giudizio rispettivamente impiegati; non è bastata a rimarcare la specificità del settore considerato e la legittima peculiarità delle relative implicazioni; non è

servita ad assicurare un pieno e condiviso bilanciamento della nuova disciplina con i principi variamente coinvolti.

Emblematica è la differenza dei principi invocati al riguardo: per un verso, l'ANAC ha rimarcato quelli inerenti il rapporto pubblico-privato (libera circolazione delle merci, libertà di stabilimento, libera prestazione dei servizi, nonché gli ulteriori principi coinvolti di parità di trattamento, non discriminazione, riconoscimento reciproco, proporzionalità e trasparenza) <sup>4</sup>; per altro verso, nell'art. 55 il legislatore delegato ha mantenuto ferma una prospettiva tutta interna alla sola amministrazione pubblica (principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare).

Ed è proprio nel quadro di un tale divario assiologico, che si è incuneata la questione riguardante la sostenibilità ordinamentale interna ed euro-unitaria della declinazione del principio di sussidiarietà, specialmente con riferimento al rapporto intercorrente fra il Codice del Terzo settore e il Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016) in materia di affidamento dei servizi.

Il riferimento è al noto e controverso parere n. 2052 della Commissione speciale del Consiglio di Stato del 20 agosto 2018 sugli istituti introdotti dagli articoli 55 e 56 del Codice del Terzo settore; parere, per inciso, richiesto da quella medesima ANAC le cui sollecitazioni erano state letteralmente *mutuate* dal legislatore delegato, come opportunamente rilevato dal Servizio studi delle Camere nell'apposita *Scheda di lettura* <sup>5</sup>. Il parere ha insistito sull'esigenza di assicurare anche in tema di Terzo settore "la doverosa applicazione della sostanza regolatoria pro-concorrenziale propria della disciplina europea"; ha sostenuto che le procedure di co-programmazione e di co-progettazione disposte dal Codice, essendo qualificabili come appalti di servizi sociali, siano da sottoporre "anche alla disciplina del Codice dei contratti pubblici, che si

---

<sup>4</sup> *Ibidem*.

<sup>5</sup> *Scheda di lettura* elaborata dal Servizio studi del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sul *Codice del Terzo settore. Atto del Governo n. 417, art. 1, co. 2, lett. b), L. 6 giugno 2016, n. 106*, Dossier, XVII Legislatura, maggio 2017, 90.

*affianca, integrandola, a quella apprestata dal Codice del terzo settore”.*

Ai fini dei presenti rilievi, tuttavia, non giova tanto soffermarsi sui profili critici del parere, già ampiamente rimarcati da autorevoli studiosi in un apposito documento<sup>6</sup>. In questo è stato evidenziato come l'atto consultivo, oltre a forzare il rapporto tra le fonti coinvolte, sino ad assicurare un'indiscriminata supremazia al diritto euro-unitario su quello interno, nelle sue implicazioni è tale da svuotare di contenuto il ruolo specifico del Terzo settore. Ciò in quanto, negare legittimità alla logica promozionale e collaborativa perseguita dal Codice avrebbe l'effetto di uniformare il trattamento dei soggetti del Terzo settore a quello di tutti gli altri soggetti del pluralismo sociale (inclusi quelli espressivi delle libertà economiche ed agenti per esclusivo scopo di profitto), sino a disconoscere il riconoscimento normativo del Terzo settore come attuativo del principio di sussidiarietà (art. 118, ult. comma, Cost.) e del sistema costituzionale nel suo complesso.

Piuttosto, merita evidenziare come un tale parere dimostri, più in generale, il difficile recepimento sul piano dell'effettività giuridica del principio di sussidiarietà e delle relative implicazioni organizzative e ordinamentali. E ciò, quasi a rispingere il diritto del Terzo settore nello stato di specialità che ne aveva contrassegnato le origini e lo sviluppo; quasi a inficiare la conseguita organicità legislativa, vanificando la compiutezza di un settore dell'ordinamento oramai dotato di una propria sistematica, di propri criteri interpretativi e di chiari e precisi riferimenti costituzionali.

Sicché, paradossalmente, al netto di ogni pur conseguito traguardo legislativo, resta ancora scoperto il nodo cruciale che ha segnato lo svolgimento del recepimento ordinamentale del principio: quello della definizione dell'equilibrio tra le forme dell'autonomia privata e del controllo pubblico, ovvero fra le istanze di libertà e le esigenze di regolamentazione. Sicché, come lo stesso Consiglio di Stato ha evidenziato in un parere di poco precedente (n. 1405 del 14 giugno 2017), resta aperta la necessità per il Codice del Terzo settore di *“mediare le due contrapposte*

---

<sup>6</sup> G. ARENA et al., *Il diritto del Terzo settore preso sul serio. Una riflessione a tutto campo, partendo da una lettura critica del parere del Consiglio di Stato n. 2052 del 20 agosto 2018 sul Codice del Terzo settore*, in <http://www.nonprofitonline.it/detail.asp?c=1&p=0&id=4561>.

esigenze: valorizzare le organizzazioni non lucrative e, al contempo, salvaguardare gli equilibri funzionali del libero mercato”.

3. - È significativo che le riscontrate difficoltà recettive del principio di sussidiarietà siano state sollevate dal Consiglio di Stato su sollecitazione dell'ANAC all'apposito fine di predisporre un intervento chiarificatore in tema d'immigrazione; tema, per l'appunto, connesso alle vicende politico-giudiziarie di *Mafia Capitale*. È rispetto alla debolezza sociale emersa da una tale vicenda, insomma, che sono maturate le nuove questioni ostative a un'effettiva implementazione dei moduli collaborativi e relazionali predisposti dal Codice del Terzo settore.

Il fatto è che le resistenze mosse verso la sussidiarietà derivano da ragioni diverse da quelle manifestate nel passato.

All'epoca la sussidiarietà fu prospettata (e avversata) con riferimento a un contesto storico dominato dall'invadenza dello Stato in ambito sociale. Come denunciò Pio XI nella celebre enciclica del 1931, *“per il vizio dell'individualismo le cose si trovano ridotte a tal punto, che abbattuta e quasi estinta l'antica ricca forma di vita sociale, svoltasi un tempo mediante un complesso di associazioni diverse, restano di fronte quasi soli gli individui e lo Stato. E siffatta deformazione dell'ordine sociale reca non piccolo danno allo Stato medesimo, sul quale vengono a ricadere tutti i pesi, che quelle distrutte corporazioni non possono più portare, onde si trova oppresso da una infinità di carichi e di affari”*<sup>7</sup>. Il principio fu dunque pensato quale alternativa a quella *statalizzazione della società*<sup>8</sup> apparsa come definitiva e incontrastata; fu prospettato simbolicamente in nome di una società legata dai medesimi presupposti antropologici ed etico-religiosi e, in quanto tale, disposta a intervenire nella gestione dei relativi bisogni secondo proprie specificità culturali e organizzative.

Da tale punto di vista, per inciso, il recepimento della sussidiarietà nella riforma

---

<sup>7</sup> PIO XI, lettera enciclica *Quadragesimo anno*, 15/5/1931, n. 79, in [www.vatican.va](http://www.vatican.va); in senso analogo si v. GIOVANNI XXIII, *Mater et magistra*, 15/5/1961, 57-59, 122, 160; ID., *Pacem in terris*, 11/4/1963, 48; GIOVANNI PAOLO II, *Centesimus annus*, 1/5/1991, 15 e 48

<sup>8</sup> N. BOBBIO, *Teoria e ideologia nella dottrina di Santi Romano*, in P. BISCARETTI DI RUFFIA (a cura di), *Le dottrine giuridiche di oggi e l'insegnamento di Santi Romano*, Giuffrè, Milano, 1977, 25 ss.; ID., *La grande dicotomia*, in *Dalla struttura alla funzione. Nuovi studi di teoria del diritto*, Edizioni di Comunità, Milano, 1977, spec. 152.



costituzionale del 2001 ha seguito l'esaurimento storico della parabola rappresentata. Una volta affermatasi l'opposta tendenza alla *socializzazione dello Stato* in ragione della forza innovativa dei principi introdotti dalla Costituzione, il riconoscimento della sussidiarietà è divenuto inevitabile. Il nuovo art. 118, Cost. è valso a rendere praticabile la coincidenza, ben presente ai tempi dell'Assemblea costituente, fra centralità della persona umana e contesto sociale capace di farsene variamente carico.

Le nuove resistenze alla sussidiarietà, per contro, sono derivate dalla sopravvenuta impraticabilità di una tale coincidenza. La dissoluzione atomistica del corpo sociale, provocata dall'erosione dei relativi presupposti antropologici ed etico-religiosi e accelerata dai meccanismi del mercato globale, ha originato una progressiva spoliticizzazione dei cittadini dalle conseguenze disintegranti. Il senso di smarrimento, d'inquietudine e di paura<sup>9</sup> che attanaglia la società civile e che l'ha frammentata alla stregua di una "*massa pastosa di coriandoli*"<sup>10</sup>, è infine debordato in quell'«*età del rancore*» perfettamente radiografata dal Censis, piena di smarrimento, inquietudine, paura e rabbia<sup>11</sup>. Il tutto con la conseguente sostanziale incapacità di consentire alla "*ordinaria sovranità popolare garantita dalle procedure democratiche [di] far fronte al tremendo carico che la realtà empirica scarica sulle nostre società: vite andate male, progetti di vita falliti, «contesti di vita sfigurati*»"<sup>12</sup>.

Una volta posti a disposizione della comunità i nuovi istituti di partecipazione sociale e solidale, è stata la stessa società civile a venire sostanzialmente meno; è stato il relativo interprete, a seconda dei casi, a non riuscire a valorizzare detti istituti per difetto d'interesse, ovvero, peggio ancora, a utilizzarli in modo distorto per interessi propri.

Di qui, per l'appunto, il paradosso di una sussidiarietà osteggiata non più, come

---

<sup>9</sup> G. DE RITA, *Rilanciare le speranze*, in *Corriere della Sera*, 30 giugno 2008, 1.

<sup>10</sup> FONDAZIONE CENSIS, *41° Rapporto annuale sulla situazione sociale del Paese. Considerazioni generali*, 2008, 4, 7.

<sup>11</sup> FONDAZIONE CENSIS, *51° Rapporto sulla situazione sociale del Paese. 2017*, cap. *La società italiana al 2017*, in [www.censis.it](http://www.censis.it).

<sup>12</sup> G. BOSETTI, *Idee per una convergenza «postsecolare»*, in J. HABERMAS – J. RATZINGER, *Was die Welt zusammenhält. Vorpolitische moralische Grundlagen eines freiheitlichen Staates* (2004), tr. it. a cura di G. Bosetti, *Ragione e fede in dialogo*, Marsilio, Venezia, 2005, 313.

nel passato, dalla *statalizzazione* di una società destinataria dei relativi benefici, quanto dalla *disgregazione* di una società oramai affrancata dai vincoli del precedente statalismo; per meglio dire, il paradosso di una sussidiarietà che a motivo di un contesto sociale non più adeguato, è riuscita a essere colta solo riduttivamente, quale strumento di contrasto preventivo alla corruzione, sino a rimanere ingabbiata nella rigidità di tale strumento, venendo sottoposta alla rigida dinamica delle regole della concorrenza.

E ciò, quasi che il richiamo alla tutela della concorrenza del mercato dei servizi sociali - indipendentemente dalla questione della primazia del diritto euro-unitario su quello interno - possa dimostrare una forza sanante e possa valere a sanare il *deficit* d'iniziativa sociale promanante dal basso. Per contro, proprio la recente pronuncia della Consulta in tema di ordini professionali dimostra il contrario, attestando il perdurare dei pericoli di un mercato concorrenziale incontrollato. A fronte della tendenza di alcuni studi di notariato volta a determinare un'eccessiva concentrazione del mercato e ad acquisire elevate quantità di lavoro innanzitutto con la leva dei prezzi fortemente ribassati, la sent. n. 13 del 2019 è intervenuta tutelando indirettamente le ragioni dei singoli professionisti. Sia pure per motivazioni di ordine processuale, concernenti il difetto di legittimazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato a sollevare questioni di legittimità costituzionale, la Corte ha confermato la competenza degli ordini professionali a impedire la corsa al ribasso esasperato delle tariffe, così scongiurando la mortificazione delle professionalità coinvolte.

Costretta dalle contingenze sociali e ordinamentali, la sussidiarietà si trova ora schiacciata in un angolo difficilmente superabile: per un verso, ove affrancata dalle regole della concorrenza, essa è suscettibile di agevolare indirettamente il sorgere di nuovi fenomeni criminali pari a quello di *Mafia Capitale*; per altro verso, tuttavia, ove sottoposta pienamente alle stesse regole, è suscettibile di vedere svuotata la propria specificità, rendendo vano il *favor* costituzionale verso le "*autonome iniziative dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale*" (art. 118, ult. comma).

Ecco perché, cambiato il contesto sociale e sfumati i precedenti presupposti antropologici ed etico-culturali, la sussidiarietà si trova ora a dover conformare le proprie specificità alle sopraggiunte necessità ordinamentali. In modo non dissimile dal passato, ma certamente dovendone rimarcare i profili, essa è chiamata a porsi quale nuovo e inedito strumento di regolazione della concorrenza; questa volta però a favore di quei soggetti del Terzo settore capaci di offrire una prestazione sociale adeguata alle necessità coinvolte, in quanto corrispondente alle preve richieste maturate al riguardo (moltiplicandosi le offerte *favorite* dall'assetto partecipato del sistema pubblico, la scelta del fruitore è destinata a cadere finalmente sulla prestazione qualitativamente più rispondente alle necessità vantate).

Si tratta di una nuova sfida, ma anche dell'unico modo per confermare l'attualità di un principio essenziale per lo sviluppo di quelle formazioni sociali già garantite dalla Costituzione del '48.